



COMUNE DI BASSANO ROMANO

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO FOGNATURA COMUNALE

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- la disciplina della raccolta e allontanamento delle acque reflue e delle acque meteoriche nelle pubbliche fognature, nell'ambito del territorio comunale;
- le norme che devono essere osservate dagli scarichi recapitati nella fognatura comunale;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- il rilascio e la revoca dei provvedimenti autorizzativi;
- il controllo sugli scarichi ed il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque.

Articolo 2 – Scopo e ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di:
 - stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi civili che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
 - tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
 - verificare l'applicazione di criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua nonché contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla norma statale e regionale.
2. Il presente Regolamento si applica alle situazioni che comportano lo scarico nella fognatura comunale delle acque meteoriche e delle acque reflue degli insediamenti civili.
3. Il rilascio ed il controllo di autorizzazioni degli scarichi di acque reflue diverse da quelle domestiche, anche se recapitanti, nella pubblica fognatura sono di competenza della Provincia come stabilito dalla L.R. 6.8.1999, n.14.
4. Il Regolamento si sostituisce ai precedenti regolamenti locali relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
5. Le norme comunitarie, statali e regionali, anche di futura emanazione, prevalgono sulle disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 – Nozioni e definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono formulate le seguenti definizioni:

- **acque reflue domestiche:** quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; sono **assimilate alle acque reflue domestiche** quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché quelle scaricate nella rete fognaria da imprese aventi le caratteristiche di cui all'art.28, settimo comma, del D.Lgs. 152/99;
- **acque reflue industriali:** quelle, di qualsiasi tipo, scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- **acque reflue urbane:** quelle, comprendenti acque reflue domestiche ed industriali ed eventuali acque meteoriche di dilavamento, correnti nella rete fognaria, trattate negli impianti di depurazione pubblici - ove esistenti - e successivamente scaricate nei corpi idrici ricettori;
- **rete fognaria:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane provenienti da insediamenti civili, produttivi, privati e pubblici, congiuntamente o meno alle acque meteoriche ma che comunque appartengono al patrimonio pubblico;
- **impianto di sollevamento:** un complesso di opere edili ed elettromeccaniche atto ad imprimere pressione alle acque collettate in un determinato punto, per lo più al fine di superare quote geodetiche o di compensare perdite di scarico;
- **impianto di depurazione:** un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici;
- **insediamento civile:** un edificio od un complesso di edifici adibiti ad abitazione, ad attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; ovvero quelli adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi con scarichi terminali provenienti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense od anche da piccoli processi quali ad es. i laboratori; oppure quelli dove si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni che danno origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli di tipo domestico; quelli adibiti ad attività sanitaria;
- **insediamenti civili:** le imprese aventi le caratteristiche di cui all'art.28, settimo comma, del D.Lgs. 152/99;

- **scarico:** qualsiasi immissione nella rete fognaria, diretta tramite allacciamento od indiretta mediante un tratto di condotta privata, di acque reflue domestiche od industriali con regime continuo, periodico, discontinuo, saltuario, episodico, ecc;
- **valore limite di emissione:** il limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

2. Sono assunte nel presente Regolamento le residue definizioni di cui all'art.2 del D.Lgs. 152/99.

Articolo 4 – Obbligo di allacciamento alla pubblica rete fognaria

1. Nelle località servite i titolari di scarichi di acque reflue domestiche sono tenuti ad allontanare i propri liquami mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. In caso di realizzazione di nuove fognature o di ampliamento della rete fognaria, il Sindaco dà avviso ai titolari degli insediamenti interessati mediante specifica comunicazione, affinché vengano effettuati gli allacciamenti agli scarichi.

Articolo 5 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà autorizzare, a richiesta dell'interessato, l'installazione di impianti meccanici di sollevamento. L'interessato dovrà presentare, all'uopo, idonea documentazione dalla quale si evincano l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa, i dispositivi di emergenza e quant'altro richiesto dall'Ufficio.

Articolo 6 – Servitù di passaggio per fognatura

Qualora fosse necessario costruire nuovi condotti di scarico o di allaccio ovvero spostare o restaurare condotti già esistenti attraverso proprietà comuni (in condominio ad esempio) e quindi fosse necessario pure il passaggio temporaneo di operai e materiali, il proprietario non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di condotto, a norma dell'art.843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco.

Articolo 7 - Immissioni vietate

1. E' severamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari ed i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui nei tratti di fognatura di competenza pubblica.

2. In particolare è vietato lo scarico di:

- benzina, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nella rete fognaria;
- petrolio e suoi prodotti raffinati o prodotti derivati da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- sostanze concentrate tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad es., ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo epurativo;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa tra 10 e 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (R.S.U., rottami, carogne di animali, fanghi di depurazione, di pretrattamento o di processo, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata o triturrata;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno tale da costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

3. L'inosservanza dei divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art.2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali di legge e quelle amministrative previste dal presente Regolamento in conformità del Titolo V del D.Lgs. 152/99.

Per gli scarichi in pubblica fognatura di sostanze pericolose si applicano gli artt. 34 e 52 del D.Lgs. 152/99.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Articolo 8 – Autorità competente

1. L'Ufficio Tecnico Comunale autorizza tutti gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti nella pubblica fognatura, ai sensi dell'art.107 della L.R. 6.8.1999, n.14.

2. Sono di competenza dell'Ufficio tecnico Comunale altresì tutti gli accertamenti, le visite e le prescrizioni tecniche specifiche al rilascio dei nullaosta per le opere murarie di allaccio alla pubblica fognatura e di ripristino della sede stradale.

Articolo 9 - Autorizzazioni degli scarichi in pubblica fognatura

1. Tutti gli scarichi, diretti o indiretti immessi nella pubblica fognatura, devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente al controllo, ai sensi degli artt. 106 e 107 della L.R. 6.8.1999, n.14.
2. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che all'entrata in vigore del presente Regolamento già recapitano in pubblica fognatura si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente Regolamento. L'Ufficio Tecnico Comunale si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.
3. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi, sono tenuti a richiedere autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio alla pubblica fognatura.
4. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.
5. La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione di autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Articolo 10 - Oneri di istruttoria

Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della richiesta di nullaosta da parte degli Uffici competenti sono a carico del richiedente o comunque dell'interessato, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 152/99.

Articolo 11- Attivazione dello scarico

Ogni nuovo scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni e tariffe previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 12 - Sanzioni

L'autorità competente al rilascio di autorizzazione, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione allo scarico oppure per accertate violazioni di cui all'art.8 del presente Regolamento, ferme restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dal Titolo V del D.Lgs n. 152/99 procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Articolo 13 – Corretto e razionale uso dell'acqua

I titolari degli scarichi di acque reflue industriali e industriali assimilabili a domestiche che intendano recapitare i propri scarichi in pubblica fognatura, sono tenuti a rispettare, fin dall'attivazione dello scarico, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, nonché da quanto disposto dalla Legge 5 gennaio 1994 n.36.

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate, dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche sia della rete idrografica; dovranno predisporre adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione. Negli stabilimenti esistenti, già allacciati alla pubblica fognatura, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e, comunque, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 14 – Obbligo di installazione del contatore

1. L'allaccio alla pubblica fognatura viene rilasciato se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.
2. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano, in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di

strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tali contatori devono essere installati, a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente gestore guasti o blocchi.

Articolo 15 - Limiti di accettabilità

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

TITOLO IV – MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Articolo 16 - Modalità di allaccio alla pubblica fognatura

1. L'allacciamento di ogni scarico di acque reflue domestiche alla pubblica rete fognaria, richiesto dietro presentazione della relativa domanda, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.
2. La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni d'edifici va presentata in concomitanza della richiesta del permesso di costruire al Comune.
3. Il Comune rilascerà il nullaosta che formerà parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire.

Articolo 17 - Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

Gli utenti della pubblica fognatura provvedono a propria cura e spese all'allacciamento degli scarichi fino al collettore di proprietà del Comune.

Articolo 18 - Proprietà delle opere di fognatura

Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico costituenti le opere di fognatura.

Articolo 19 - Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia e eventuali riparazioni da parte del Comune.
2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere, per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili.
4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. È facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi con opportuna maggiorazione.

Articolo 20 - Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. L'allaccio alla fognatura pubblica deve avvenire eseguendo quelle opere di pretrattamento delle acque luride, al fine di alleggerire il carico di depurazione finale prima dell'allaccio alla fognatura stessa.
2. Quando l'utenza viene allacciata alla pubblica fognatura è vietato l'uso di fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. Gli eventuali manufatti esistenti dovranno essere opportunamente bypassati e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
3. L'allacciamento alla pubblica fognatura è contestualmente coordinato con le operazioni suddette.
4. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui sopra.

Articolo 21 – Conferimento di liquami e di acque reflue mediante autobotti o altri mezzi mobili

Non è ammesso in nessun caso il recapito, a mezzo trasporto con autobotti o altri mezzi mobili, di liquami provenienti dalla vuotatura di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi in pubblica fognatura.

TITOLO V- DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 22 – Canone

Per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili, è dovuto da parte degli utenti, al Comune, il pagamento di un canone o diritto che, fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli artt. 13 e 14 della Legge 5 gennaio 1994, n.36,

viene determinato secondo le disposizioni di cui al Testo Unico per la finanza locale approvato con R.D. 14.9.1931, n.1175.

Tale canone è costituito da una parte relativa ai servizi di fognatura e da una parte relativa al servizio di depurazione, entrambe le parti determinate in rapporto alla quantità d'acqua effettivamente scaricata.

Articolo 23 – Riscossione

L'atto formale di riscossione è rappresentato da un avviso o invito/fattura di pagamento. L'importo della fattura o avviso di pagamento corrisponde al canone determinato come al precedente punto. Nella fattura o avviso di pagamento saranno inoltre riportati anche i tempi e le modalità per effettuare il pagamento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia locale.

Articolo 25 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo tutte le approvazioni previste dalle vigenti normative e l'affissione per quindici giorni consecutivi all'Albo Comunale.

Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.